

04 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (in seguito anche O.I.V.) dell'A.S.L. CN2.

Art. 2

Le funzioni dell'O.I.V.

1. L'Organismo Indipendente di valutazione in accordo con l'art. 14 del D. Lgs 150/2009, come richiamato dalla D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013, svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con l'Azienda alla predisposizione ed all'aggiornamento delle metodologie e del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - esercita in piena autonomia le attività di controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs n. 286 del 1999 e riferisce in proposito direttamente al Direttore Generale;
 - monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Generale dell'A.S.L., nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs 150/2009 (attualmente A.N.AC.);
 - valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. Lgs 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - misura e valuta la performance organizzativa di ciascuna struttura aziendale sulla base degli obiettivi assegnati nella scheda di budget e ne propone la valutazione alla Direzione Generale; è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione, di cui all'art. 13 del D. Lgs 150/2009 (attualmente A.N.AC.);
 - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D. Lgs 150/2009;
 - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla Commissione di cui all'art. 13 del D. Lgs 150/2009 (attualmente A.N.AC.);
 - garantisce ogni altra incombenza prevista da disposizioni normative o regolamentari nel tempo vigenti.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione nello svolgere le funzioni indicate dalla normativa nazionale e regionale che regola la materia, risponde esclusivamente alla Direzione generale nei cui confronti opera in autonomia ed è svincolato da compiti ed attribuzioni di gestione.
2. La prima seduta di insediamento è convocata dal Direttore Generale. Il Direttore Generale insedia l'Organismo e provvede a comunicare il nominativo del Presidente, scelto tra i tre componenti in possesso dei titoli per svolgere l'incarico presidenziale (fascia professionale 3);
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di incompatibilità le funzioni di presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

4. Le convocazioni delle sedute, formulate per iscritto dal Presidente dell'Organismo e corredate dall'ordine del giorno, sono comunicate ai componenti tramite posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni o di 24 ore in caso di urgenza.
5. Ogni membro può presentare una richiesta di riunione al Presidente dell'O.I.V., specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La richiesta di riunione dell'O.I.V. può anche essere manifestata dal Direttore Generale dell'Azienda.
6. Le sedute sono valide, purché intervengano almeno 2 componenti.
7. E' consentita, in caso di impossibilità di uno o più componenti a raggiungere la sede di convocazione, la tenuta della seduta in videoconferenza; del fatto dà dettagliatamente conto il verbale, che sarà sottoscritto nella prima occasione di incontro.
8. L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge il proprio compito in modo collegiale e la responsabilità degli atti compiuti è solidale tra tutti i componenti. Nelle votazioni su una decisione, se si verifica parità fra i voti espressi, prevale la tesi appoggiata dal Presidente o da chi presiede la seduta.
9. L'Organismo Indipendente di Valutazione ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile nel rispetto del principio di riservatezza e del segreto professionale; ha inoltre la facoltà di richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici ed alle articolazioni organizzative dell'Azienda.
10. I Dirigenti dell'Azienda sono tenuti a fornire all'O.I.V. ogni informazione d'ufficio richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti.
11. Le adunanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione non sono pubbliche, tuttavia esso può procedere ad audizioni di dipendenti.
12. Dei lavori svolti dall'O.I.V. in ciascuna seduta viene dato conto in apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, mediante firma digitale ed acquisito nel sistema di gestione documentale dell'ASL.
13. Di norma l'OIV si riunisce due volte al mese.
14. Alle sedute dell'OIV partecipano, se convocati dall'OIV stesso, nel caso questo ne ravvisi la necessità, i singoli dirigenti e i dipendenti oggetto di valutazione o i responsabili di dipartimento.
15. Nello svolgimento dei propri compiti, l'OIV si avvale dei periodici rapporti di gestione redatti dall'Unità Operativa cui competono le funzioni di "Controllo di gestione" e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione delle proprie valutazioni.
16. La direzione generale ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'OIV e con il Direttore Generale, coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario, vengono previsti almeno due incontri annuali.

Art. 4

Struttura Tecnica Permanente

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal D. Lgs 150/2009, del supporto della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance, come previsto ai commi 9 e 10 dell'art. 14 del Decreto.
2. La Struttura Tecnica Permanente:
 - svolge un ruolo di 'interfaccia tecnica' tra l'O.I.V. e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico finanziaria e nei controlli interni
 - assicura all'Azienda il necessario supporto metodologico e strumentale allo svolgimento dell'intero Ciclo di gestione della performance, alla stesura del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Si.Mi.Va.P.), del Piano della performance e della Relazione sulla performance
 - ha inoltre la funzione di coadiuvare i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance (l'Organismo Indipendente di Valutazione, la Dirigenza ed il Personale) nello svolgimento delle loro specifiche attività
 - cura i rapporti fra l'Azienda ed i Componenti dell'O.I.V., svolge la funzione di segreteria dell'Organismo, ne verbalizza le sedute, costituisce e conserva l'archivio.

Art. 5

Cessazione di un membro

1. In caso di cessazione dal ruolo di membro dell'O.I.V., il Direttore Generale provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente, previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'intervallo di tempo tra la decadenza di un membro e la nomina del sostituto, l'Organismo rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente, rimangono in carica per il periodo residuale di durata dell'O.I.V.

Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti aziendali di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
2. Al presente regolamento potranno essere apportate, sia su proposta dell'O.I.V. sia su iniziativa del Direttore Generale sentito l'O.I.V., le modifiche che dovessero rendersi necessarie o in dipendenza di ulteriori chiarimenti afferenti l'estensione e le modalità di applicazione del D. Lgs 150/2009 o di innovazioni normative inerenti l'ambito di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione o anche sulla scorta delle esperienze maturate nel corso della sua applicazione